

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A

Il Presidente Federale

- ◆ preso atto della liquidazione della UNIONE SPORTIVA LUCERA S.R.L.;
- ◆ preso atto che la società UNIONE SPORTIVA LUCERA CALCIO ha ottenuto la affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che può essere titolare ai fini del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della UNIONE SPORTIVA LUCERA S.R.L.;
- ◆ considerato che, a tal fine, la società UNIONE SPORTIVA LUCERA CALCIO ha adempiuto alle prescrizioni soggettive ed oggettive dettate dalla F.I.G.C.;
- ◆ considerato che, in virtù di quanto sopra, può farsi luogo da un lato all'esercizio della facoltà prevista dall'art. 52, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dall'altro al mantenimento per la UNIONE SPORTIVA LUCERA CALCIO, dei diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della UNIONE SPORTIVA LUCERA S.R.L.;
- ◆ considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, in particolar modo l'accollo, ex art. 52, comma 4, delle N.O.I.F., da parte della UNIONE SPORTIVA LUCERA CALCIO di tutti i debiti gravanti sulla UNIONE SPORTIVA LUCERA S.R.L., costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall'art. 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- ◆ visti gli artt. 16, comma 7 e 52, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

d e l i b e r a

di revocare l'affiliazione della UNIONE SPORTIVA LUCERA S.R.L.;

di trasferire alla UNIONE SPORTIVA LUCERA CALCIO il titolo sportivo ed il parco tesserati della UNIONE SPORTIVA LUCERA S.R.L.;

di mantenere per la UNIONE SPORTIVA LUCERA CALCIO ogni diritto derivante dall'anzianità di affiliazione della UNIONE SPORTIVA LUCERA S.R.L..

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dr. Franco Carraro